

ATTENZIONE!

L'art. 41 della Legge Regionale n.3/2013, ha stabilito delle modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D.

La norma è entrata in vigore il 6 aprile 2013.

La tabella riporta le licenze con gli importi aggiornati anche ai sensi della Legge regionale n.9/2015

Licenza per la pesca nelle acque interne

Licenza	Descrizione	Tassa	Sopratassa	Tasse annuali
Tipo A (professionale)	licenza per l'esercizio della pesca di professione	€31,50	€12,14	€ 43,64
Tipo B (dilettantistico-sportiva)	licenza per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva	€24,00	€10,00	€ 34,00
Minori di anni 18 Adulti di anni 70	per minori di anni 18 e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, non è dovuto alcun versamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tipo D (per stranieri)	licenza per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva riservata agli stranieri residenti all'estero, con validità di 3 mesi dalla data di versamento	€13,00*		

La legge regionale 13 marzo 2009, n. 4, ha stabilito che per i **residenti in Veneto** la ricevuta del versamento delle tasse sulle concessioni regionali (tassa e sopratassa) sostituisce la **licenza di pesca dilettantistico-sportiva (Tipo B)**.

Nell'attestazione di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. **La ricevuta di versamento delle tasse deve essere esibita insieme ad un valido documento di identità** e ha validità dalla data del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva con le modalità e le condizioni previste per i residenti in Veneto.

I **pescatori stranieri residenti all'estero** possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per la **licenza di pesca di tipo D**. Il versamento

ha una validità di tre mesi e deve essere esibito insieme ad un documento di identità.

La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

Licenza di pesca per minori ed anziani

I **minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età**, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva (Licenza Tipo B) senza aver eseguito il versamento delle tasse sulle concessioni regionali, purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Soggetti esenti dall'obbligo della licenza

Sono esenti dall'obbligo della licenza di pesca i soggetti elencati al punto 9 dell'art.9 [L.R. 19/1998](#)

Pesca professionale

L'esercizio della **pesca professionale** è condizionato al possesso della **licenza di tipo A** ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250. La licenza è rilasciata dalla competente Provincia ed ha validità di sei anni. Il versamento delle tasse deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza.

Le tasse annuali non sono dovute nel caso in cui non si eserciti la pesca.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può essere rilasciato un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali dovute per le licenze di pesca, si corrispondono con versamento sull'apposito **conto corrente postale n. 156307** intestato alla Regione Veneto Tasse Pesca Servizio Tesoreria.

Per la **Licenza di pesca dilettantistico-sportiva** (Tipo B) utilizzare i bollettini messi a disposizione dagli uffici della Provincia oppure completare un bollettino di conto corrente postale a due sezioni, inserendo nell'apposito spazio previsto per la **causale** le seguenti informazioni:

Licenza di pesca dilettantistico-sportiva L.R. 19/1998

Nato a (indicare il comune e la provincia di nascita del titolare) **il** (data di nascita)

- [Pagamento on-line](#)

Riferimenti Normativi

- Art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni
- Art. 1 lettera p) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11
- Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230
- [Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19](#)
- [Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 4](#)
- [Art. 41 della Legge Regionale 05 aprile 2013, n. 3](#)
- [L.R. 11/05/2015 n. 9](#)